CAMERA DEI DEPUTATI N. 1046-A

RELAZIONE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(ISTRUZIONE E BELLE ARTI)

(RELATORE **RACCHETTI**, *per la maggioranza*)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
(SULLO)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(COLOMBO EMILIO)

alla Presidenza il 15 febbraio 1969

—

Conversione in legge del decreto-legge 15 febbraio 1969, n. 9, riguardante il riordinamento degli esami di Stato di maturità, di abilitazione e di licenza della scuola media

Presentata alla Presidenza il 7 marzo 1969

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il decreto-legge al nostro esame stabilisce un nuovo ordinamento degli esami di maturità, di abilitazione e di licenza media. Il vigente ordinamento degli esami di maturità e di abilitazione trae il suo fondamento giuridico dal regio decreto 4 maggio 1925, n. 653, in parte ancora in vigore, anche se nel corso di quasi mezzo secolo si sono succedute disposizioni che hanno apportato modifiche notevoli all'ordinamento originario.

Basterà ricordare il decreto-legge 24 giugno 1952, n. 649, la legge 6 marzo 1958, n. 184, e il decreto ministeriale 30 settembre 1959 che, tra l'altro, hanno modificato la composizione delle commissioni, introdotto il membro interno quale commissario rappresentante dell'istituto da cui provengono i candidati, ridotti i programmi d'esame limitandoli ai programmi effettivamente svolti nell'ultimo anno con pochi riferimenti alla materia degli anni precedenti, eliminato l'esclu-

sione dalla prova orale per quei candidati che avessero dimostrato gravi deficienze negli scritti.

Queste, e altre modifiche introdotte alla originaria disciplina degli esami di Stato, non furono sufficienti a rendere l'esame, così come oggi è attuato, uno strumento adeguato alle esigenze della scuola e della società odierna.

Le critiche mosse, specialmente in questi anni, agli esami di Stato sono state numerose: alcune forse esagerate, ma altre certamente valide e obiettive.

È opinione del relatore che il difetto più grave sia oggi la frammentarietà delle prove e dei giudizi.

Oggi, così come è congegnato, l'esame si riduce a una serie di accertamenti analitici, settoriali; difficilmente i commissari sono in grado di formulare un giudizio complessivo di maturità; spesso lo scrutinio d'esame si riduce non tanto ad una sintesi, quanto addirittura ad una somma di giudizi parziali.

La causa di questa degenerazione dell'esame di Stato, che si è sempre più allontanato dalla finalità per cui originariamente era stato concepito, quella cioè di accertare la maturità dei candidati, sono molteplici e non è questa la sede per approfondire il problema.

Qui basterà ricordare che alcune difficoltà sono intrinseche al concetto di un esame che sia nel contempo di maturità e di abilitazione, che miri, cioè, a valutare sia la maturità e la cultura, sia la preparazione ad esercitare una specifica professione (maestro, ragioniere, geometra, perito, ecc.) per la quale occorre accertare il possesso di una preparazione specifica.

Un'altra causa del frammentarismo della prova d'esame nasce dalla mancata collegialità del giudizio. Oggi la collegialità è, nonostante le reiterate ordinanze e circolari ministeriali, un puro nome, un'apparenza formale per evitare la nullità della prova: nella sostanza non esiste la collegialità né in sede di correzione degli elaborati né in sede di prove orali.

Né si pensi che ciò sia sempre imputabile alla imperizia o alla mancanza di impegno dei commissari. Oggi, così come è strutturato l'esame, la collegialità è impossibile. Basti pensare che ogni sottocommissione deve esaminare sei candidati al giorno in prima sessione e otto in seconda sessione. L'intera commissione oggi esamina rispettivamente in prima e seconda sessione 12 e 16 candidati ogni giorno. Considerando il numero delle prove, la commissione dovrebbe, se volesse veramente attuare il criterio della collegialità (anche limitata alle singole sottocommissioni) lavorare dalle 12 alle 16 ore al giorno. Non essendo ciò concepibile, l'esame si spezzetta in singole prove solo maldestramente mascherate da una apparente collegialità.

La frammentarietà dell'esame è già per se stessa un incentivo a prove prevalentemente nozionistiche. Naturalmente non mancano affatto esaminatori di valore che sanno condurre esami in modo tale da accertare la maturità dei candidati e non solo la preparazione manualistica e nozionistica; ma proprio questi esaminatori sentono, più degli altri, il disagio di operare in un sistema che mal si presta ad una prova e ad un giudizio di maturità.

L'urgenza di una radicale riforma degli esami di Stato appare dunque evidente; ed è stata proprio questa urgenza che ha indotto il Governo a presentare un decreto-legge al fine di rendere applicabile la riforma a partire dalla prossima sessione di esami.

Il testo del decreto-legge.

Il decreto-legge, costituito da 12 articoli e una tabella allegata, delinea un tipo nuovo di esame articolato in due fasi: una interna alla scuola di provenienza dei candidati, l'altra costituente il vero e proprio esame di Stato.

L'esame consta di due prove scritte e un colloquio. Esso non mira a operare un accertamento analitico della preparazione del candidato sulle singole discipline (compito questo demandato alle scuole di provenienza attraverso lo scrutinio finale per gli alunni interni, e a prove sostitutive per i privatisti), ma a valutare, attraverso un giudizio globale, la maturità del candidato.

Le principali innovazioni, rispetto alle norme attualmente vigenti, sono le seguenti:

Sessione unica. — È questa una richiesta da tempo avanzata quasi unanimemente da uomini di cultura, da docenti, da pedagogisti. È, del resto, la naturale conseguenza che discende dal concetto di esame di maturità. Solo un accertamento analitico può consentire prove di riparazione in una o più discipline alla distanza di poco più di un mese dalla prima sessione; vi è, infatti, intrinseca contraddizione fra accertamento globale di maturità e sessione di riparazione su singole discipline e per di più a così ravvicinata distanza di tempo.

Condizioni di ammissione (articoli 2 e 3). – L'ammissione degli alunni interni di scuole statali, pareggiate o legalmente riconosciute è deliberata dal consiglio di classe a maggioranza di due terzi (mentre attualmente l'ammissione richiede la media complessiva di cinque decimi). Il consiglio di classe, attraverso lo scrutinio finale formula un giudizio analitico sul profitto conseguito dall'alunno in ciascuna materia.

I candidati privatisti dovranno sostenere presso scuole statali o pareggiate prove sostitutive dello scrutinio atte ad accertare la preparazione sulle singole materie di studio dell'ultima classe o delle classi precedenti per le quali non abbiano conseguito precedentemente l'idoneità.

Riunioni di studio (articolo 4). – Nel periodo che intercorre tra lo scrutinio e gli esami di maturità saranno organizzate riunioni di studio a cui i candidati possono intervenire per avere una guida nell'ultima fase di preparazione alle prove.

Prove di esame. – Premesso che l'esame ha come fine la valutazione globale della personalità del candidato, il decreto-legge stabilisce che l'esame si articoli in due prove scritte e un colloquio.

La prima prova scritta consiste nello svolgimento di un tema scelto dal candidato fra tre proposti. La seconda prova scritta verte su una delle materie di cui alla allegata tabella *A*, e stabilita ogni anno dal Ministero entro il 15 aprile. Come attualmente, il testo delle prove scritte viene inviato dal Ministero.

Per il colloquio il Ministero ogni anno stabilirà, sempre entro la data del 15 aprile, quattro materie o gruppi di materie, diverse da quelle della seconda prova scritta. Il colloquio si svolgerà su due materie, scelte una dal candidato e una dalla commissione nell'ambito delle quattro stabilite dal Ministero.

Il colloquio è collegiale e deve svolgersi alla presenza di almeno cinque (su sei) componenti la commissione.

Composizione delle commissioni. – L'articolo 7 elenca le categorie fra le quali il Ministero può nominare i presidenti e i commissari. Una innovazione di notevole rilievo riguarda il membro interno. Attualmente vi è in ogni commissione un membro interno per i candidati di uno stesso istituto, siano essi suoi scolari, siano essi studenti appartenenti ad altre sezioni. Questo sistema ha dato luogo a diversi inconvenienti e soprattutto ha creato disagio e disparità di trattamento nei confronti degli studenti di sezioni diverse di uno stesso istituto.

Il decreto-legge prevede, in ciascuna commissione, tanti membri interni quante sono le sezioni assegnate ad una commissione.

Innovazione certamente per alcuni aspetti positiva anche se, aumentando considerevolmente il numero dei docenti impegnati negli esami, renderà ancor più difficile per il Ministero il compito di reperire tutti i commissari necessari alla costituzione delle commissioni d'esame.

L'articolo 7 stabilisce, inoltre, le norme che regolano la nomina dei membri aggregati.

Giudizio di maturità. – L'articolo 8 prevede che il giudizio di maturità sia espresso con un voto unico. La maturità è dichiarata con almeno quattro voti favorevoli.

Esami di licenza delle scuole medie. – L'articolo 10 stabilisce l'abolizione della sessione di riparazione negli esami di licenza media che si concludono con l'attribuzione di un giudizio globale sul candidato anziché con voti analitici, come avviene attualmente.

L'articolo 9 stabilisce un compenso forfettario per i componenti le commissioni d'esame di maturità.

La discussione in Commissione.

L'VIII Commissione ha dedicato cinque sedute alla discussione del decreto in sede referente con un dibattito ampio e approfondito.

Il relatore, dopo aver illustrato la necessità e l'urgenza di attuare una riforma dell'esame di Stato, ha messo in evidenza gli aspetti che, a suo giudizio, riteneva positivi e più innovatori del decreto-legge: abolizione della seconda sessione, riduzione delle prove d'esame, opzionalità concessa al candidato nella scelta di alcune prove, valutazione globale del candidato, collegialità del giudizio.

Pur formulando qualche riserva su alcuni aspetti tecnici e particolari del provvedimento, in relazione alle prove sostitutive dello scrutinio alle quali devono essere sottoposti i privatisti, al sistema di scelta della seconda prova scritta e delle prove orali, alla realizzazione delle riunioni di studio da attuarsi fra lo scrutinio notevolmente anticipato e gli esami, il relatore ha espresso parere favorevole al decreto-legge, che ritiene, nelle sue linee generali e nei suoi principi ispiratori, un provvedimento atto a realizzare un esame che supe-

rando l'attuale sistema, fondato sulla molteplicità analitica delle prove e spesso sul nozionismo, sia idoneo a valutare veramente la maturità del candidato.

* * *

Alla discussione generale hanno partecipato dieci deputati.

I deputati di parte comunista Raicich, Loperfido, Levi Arian Giorgina e Mattalia del gruppo misto, intervenuti nel dibattito, hanno espresso la loro totale opposizione al decreto-legge ritenuto « parziale, settoriale, macchinoso ».

Hanno proposto emendamenti che tendono a mutare radicalmente il testo. Fondamentalmente essi propongono l'abolizione di ogni prova scritta e un colloquio su argomenti scelti dal candidato.

Per gli alunni delle scuole statali la commissione dovrebbe essere costituita dal consiglio di classe più un presidente estraneo all'istituto; per gli alunni delle scuole non statali, anche se pareggiate o legalmente riconosciute, dovrebbe essere costituita da professori delle scuole statali e quindi estranei all'istituto stesso, eccetto per un membro interno. Per i privatisti sarebbe previsto, oltre al colloquio, un accertamento su tre discipline.

Inoltre i privatisti, secondo uno degli emendamenti proposti dai comunisti, al momento dell'esame indicheranno « il sindacato-scuola di una delle confederazioni nazionali al quale demandano la nomina di un rappresentante ».

Ad un esame così congegnato il relatore è decisamente contrario per numerosi motivi: ritiene che l'abolizione della prova scritta sia un errore essendo proprio le prove scritte con tema assegnato dal Ministero quelle che garantiscono maggiormente l'obiettività della prova; il colloquio su argomenti totalmente scelti dal candidato non offre alcuna possibilità di una valutazione seria; la diversità di trattamento tra i candidati delle scuole statali e quelli delle pareggiate e legalmente riconosciute è in contrasto con tutto l'ordinamento vigente degli studi; l'obbligo imposto al candidato privatista di indicare un sindacato cui demandare la nomina di un rappresentante, oltre ad introdurre un criterio politico-sindacale del tutto estraneo alla natura dell'esame, viene a snaturare il concetto di membro di una commissione esaminatrice, che non può essere un rappresentante sindacale, ma deve essere un docente imparziale.

I deputati del gruppo comunista hanno proposto inoltre di liberalizzare gli accessi all'università dando la possibilità ai giovani in possesso della maturità, comunque conseguita, di iscriversi a qualsiasi facoltà.

Il relatore, a nome anche di tutti i colleghi della maggioranza, ha dichiarato che può essere pienamente d'accordo sul principio della liberalizzazione degli accessi alle facoltà universitarie, ma che tale principio non può trovare attuazione in questo decreto-legge, sia perché esula dalla materia trattata dal decreto stesso (riordinamento degli esami di Stato), sia perché esso implica una riforma organica della scuola secondaria superiore e dell'università.

Anche sulla proposta dei deputati comunisti di abolire tutti gli esami di riparazione nelle classi intermedie, il relatore, pur ritenendo che il problema è degno della massima attenzione, ha espresso parere contrario, sia perché la materia è del tutto estranea alla riforma degli esami di Stato per cui il decreto-legge è stato predisposto, sia soprattutto perché l'abolizione delle prove di riparazione nelle classi intermedie non può prescindere da una riforma del calendario scolastico e dalla istituzione di corsi di ricupero che dovrebbero funzionare almeno per un mese prima dell'inizio delle lezioni. È evidente che tali modifiche all'ordinamento attuale possono trovare logica collocazione solo in sede di riforma delle scuole secondarie.

Il deputato Canestri per il Gruppo del PSIUP ha espresso il suo giudizio negativo sul decreto-legge, da lui ritenuto « settoriale chiuso ed angusto nelle sue prospettive ».

Il deputato Giomo, per il Gruppo liberale, ha espresso la sua disapprovazione al provvedimento anzitutto perché, a suo giudizio, non si configurava, nella materia in esame, il caso di necessità e di urgenza voluto dalla Costituzione per giustificare il ricorso al decreto-legge. Ha inoltre criticato il provvedimento nel merito per motivi opposti a quelli prospettati dai deputati del Gruppo comunista: ha lamentato l'eccessiva riduzione delle prove; l'eccessiva facilità dell'esame, l'ulteriore svalutazione degli studi classici.

Per la maggioranza sono intervenuti i deputati D'Antonio, Bertè, Moro Dino e Magrì i quali, pur con qualche riserva su aspetti particolari e con diversi accenti e motivazioni, hanno espresso fondamentalmente parere favorevole al provvedimento.

Il Governo ha presentato degli emendamenti, approvati all'unanimità, che estendo-

no la nuova disciplina degli esami di stato ai licei artistici.

La Commissione ha inoltre approvato alcuni emendamenti, come risulta dal testo allegato, riguardanti principalmente le prove integrative a cui devono essere sottoposti i privatisti, la scelta delle prove scritte, la maggioranza richiesta per il giudizio di maturità, (con il parere contrario del relatore e del Ministro), la formula per esprimere il voto unico che deve integrare il giudizio stesso nonché la sessione d'appello per gli ammalati.

Concludendo, il relatore ritiene che il provvedimento possa realizzare un esame di Stato meglio rispondente all'esigenza di accertare la maturità dei candidati.

Né ritiene valide le critiche mosse dalle opposizioni secondo le quali prima occorreva riformare le scuole superiori e poi gli esami.

Anche prescindendo dai motivi che consigliavano di mettere subito a disposizione dei giovani, a partire da quest'anno, un migliore strumento di accertamento delle loro capacità, occorre osservare che contrariamente a quanto comunemente si pensa la struttura degli esami è non tanto conseguenza, quanto in gran parte causa del mnemonismo e dell'enciclopedismo che regnano nelle nostre scuole secondarie superiori. Infatti, molti insegnanti che vorrebbero dare al loro insegnamento una impronta più viva, moderna, critica, sono, specialmente nell'ultimo anno di corso, paralizzati e vincolati dal tipo di esame di Stato cui pure devono preparare i loro alunni. L'esame, così come è oggi impostato, predetermina in gran parte i metodi di insegnamento della nostra scuola. Naturalmente una riforma degli esami, come ogni riforma scolastica non si realizza mai solamente con provvedimenti legislativi e non si può valutare pienamente fuori dell'esperienza.

Ogni riforma scolastica, per essere attuata, richiede la piena collaborazione dei docenti e dei discenti. Entrambi, sia pure da posizioni diverse, devono anzitutto comprendere, al di là delle singole norme legislative o regolamentari lo « spirito » della riforma.

Non si tratta di realizzare un esame « più facile » in cui tutti siano promossi a prescindere dalle capacità e dalla serietà dello studio. Se così fosse avremmo fatalmente un abbassamento pericoloso della cultura e della preparazione dei giovani destinati sia ad accedere agli studi universitari, sia ad esercitare impegnative professioni. Ma si tratta di realizzare un esame « diverso » in cui sia valutata veramente la maturità, cioè la capacità di leggere e di interpretare criticamente un autore, l'attitudine a osservare i fenomeni naturali, a ragionare insomma con la propria testa e in cui non sia valutato invece solamente il numero di nozioni apprese, e spesso mnemonicamente apprese.

Se questo spirito sarà rettamente compreso e intelligentemente attuato sia dai docenti che dai candidati, la riforma dell'esame di Stato potrà veramente rappresentare il primo passo per un cambiamento radicale della nostra scuola.

Per questi motivi il relatore chiede che la Camera approvi la conversione in legge del decreto.

RACCHETTI, *Relatore di maggioranza.*

DISEGNO DI LEGGE
DEL MINISTERO

Conversione in legge del decreto-legge 15 febbraio 1969, n. 9, riguardante il riordinamento degli esami di Stato di maturità, di abilitazione e di licenza della scuola media

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il decreto-legge 15 febbraio 1969, n. 9, concernente il riordinamento degli esami di Stato di maturità, di abilitazione e di licenza della scuola media.

TESTO
DELLA COMMISSIONE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 febbraio 1969, n. 9, riguardante il riordinamento degli esami di Stato di maturità, di abilitazione e di licenza della scuola media

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il decreto-legge 15 febbraio 1969, n. 9, concernente il riordinamento degli esami di Stato di maturità, di abilitazione e di licenza della scuola media, *con le seguenti modificazioni:*

All'articolo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

« A conclusione degli studi svolti nel liceo classico, nel liceo scientifico, nel liceo artistico, nell'istituto tecnico e nell'istituto magistrale si sostiene un esame di maturità ».

All'articolo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:

« Possono sostenere gli esami di maturità gli alunni di scuola statale, pareggiata e legalmente riconosciuta, che abbiano frequentato l'ultimo anno di corso del liceo classico, del liceo scientifico, del liceo artistico, dell'istituto tecnico e dell'istituto magistrale e che siano stati dichiarati ammessi nel relativo scrutinio finale ».

L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

« Le operazioni di scrutinio nelle scuole legalmente riconosciute si svolgono secondo le norme vigenti.

I candidati non considerati nel primo comma dell'articolo 2 per le materie per le quali, a norma del presente decreto non è prevista una regolare prova d'esame, saranno sottoposti dalla stessa commissione esaminatrice a prove orali integrative, tenendo conto del titolo di studio di cui il candidato è provvisto, secondo norme di orientamento da emanarsi a cura del Ministero della pubblica istruzione ».

L'articolo 4 è soppresso.

All'articolo 5, il terzo comma è sostituito dal seguente:

« La prova scritta consiste nella trattazione in italiano di un tema scelto dal candidato

fra quattro che gli vengono proposti e che tende ad accertare le sue capacità espressive e critiche ».

All'articolo 5, il quarto comma è sostituito dal seguente:

« La seconda prova scritta, che per l'istituto tecnico può essere grafica o scritto-grafica, sarà indicata dal Ministero entro il 10 maggio quando la Tabella allegata prevede due sole prove; sarà scelta dal candidato tra le due indicate dal Ministero entro il 10 maggio quando l'allegata Tabella prevede più di due prove. Per il liceo artistico la seconda prova è grafica e verte su materie indicate nell'allegata Tabella *A* ».

All'articolo 5, dopo il quarto comma è aggiunto il seguente:

« Nelle zone dove esistono scuole con lingua di insegnamento diversa da quella italiana, le prove saranno svolte nella rispettiva lingua. Nelle scuole delle valli ladine le prove saranno svolte, a scelta dei candidati, o in lingua italiana o in lingua tedesca ».

All'articolo 5, il sesto comma è sostituito dai seguenti:

« Qualora i temi non giungano tempestivamente a destinazione, i temi stessi sono proposti e scelti dalla commissione giudicatrice secondo le modalità previste per gli esami dall'articolo 85 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653.

Per le scuole con lingua di insegnamento diversa da quella italiana il Ministero provvederà alla traduzione dei temi inviati nelle rispettive lingue di insegnamento ».

All'articolo 5, l'ultimo comma è sostituito dal seguente:

« La revisione degli elaborati viene effettuata collegialmente ».

All'articolo 6, il primo comma è sostituito dal seguente:

« Il colloquio, nell'ambito dei programmi svolti nell'ultimo anno, verte su concetti essenziali di materie fra loro coordinate ».

All'articolo 6, il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Il colloquio verte su due materie scelte rispettivamente dal candidato e dalla commissione fra quattro che vengono indicate dal Ministero entro il 20 maggio, e comprende la discussione sugli elaborati ».

All'articolo 6, l'ultimo comma è soppresso.

All'articolo 7, il primo comma è sostituito dal seguente:

« Le commissioni giudicatrici degli esami di Stato sono nominate dal Ministro della pubblica istruzione e sono composte del presidente e di cinque membri, di cui uno appartenente alla stessa classe dell'istituto statale pareggiato o legalmente riconosciuto che ha curato la preparazione dei candidati, per il quale si può derogare dai requisiti di cui al seguente settimo comma del presente articolo in mancanza di insegnanti di ruolo o abilitati tra i docenti della classe. Il membro interno più anziano per servizio in ciascuna commissione sarà anche il membro effettivo per i privatisti ».

All'articolo 7, la lettera c) *del secondo comma è sostituita dalla seguente:*

« *c*) liberi docenti incaricati e assistenti universitari di materie attinenti all'esame od ordinari di scuole secondarie di secondo grado statali o pareggiate »;

All'articolo 7, la lettera d) *del secondo comma è sostituita dalla seguente:*

« *d*) presidi di ruolo o a riposo dei licei, degli istituti magistrali e degli istituti tecnici statali o pareggiati »;

All'articolo 7, la lettera e) *del secondo comma è sostituita dalla seguente:*

« *e*) professori di ruolo *A* degli istituti di istruzione classica, scientifica, tecnica, magistrale che da almeno un anno abbiano conseguito l'idoneità all'ufficio di capo di istituto o che abbiano conseguito l'ultima classe di stipendio o che abbiano superato l'esame di merito distinto ».

All'articolo 7, dopo il quarto comma, è aggiunto il seguente:

« Il presidente delle commissioni di maturità nei licei artistici è scelto oltre che nelle categorie indicate alle lettere *a*) e *b*) del precedente secondo comma anche tra i liberi docenti incaricati e assistenti universitari di materie attinenti all'esame od ordinari di licei artistici statali o pareggiati, nonché tra i professori di ruolo delle accademie di belle arti e tra i professori di terzo ruolo dei licei artistici che abbiano conseguito da almeno un anno l'ultima classe di stipendio o che abbiano superato l'esame di merito distinto. I commissari per le materie artistiche sono

scelti tra i professori di ruolo dei licei artistici e delle accademie di belle arti e tra i professori incaricati triennali che insegnino da almeno un biennio le materie su cui verte l'esame. I commissari per le materie culturali sono scelti tra i professori di ruolo dei licei artistici e tra i professori di cui al precedente quarto comma ».

All'articolo 8, il primo comma è sostituito dal seguente:

« A conclusione dell'esame di maturità viene formulato, per ciascun candidato, un motivato giudizio, sulla base delle risultanze tratte dall'esito dell'esame, dal *curriculum* degli studi e da ogni altro elemento posto a disposizione della commissione ».

All'articolo 8, il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Il giudizio, se positivo, si conclude con la dichiarazione di maturità espresso a maggioranza. A parità di voti della commissione giudicatrice il candidato è dichiarato maturo. Il giudizio di maturità è integrato da un voto espresso da tutti i componenti della commissione ciascuno dei quali può assegnare un voto compreso tra un minimo di 6 e un massimo di 10. Nel caso in cui della commissione facciano parte commissari aggregati a pieno titolo il voto complessivo sarà rapportato a sessantesimi ».

All'articolo 8, il quarto comma è sostituito dal seguente:

« Per ciascun candidato maturo la commissione esprime anche la propria valutazione relativamente all'orientamento dimostrato ai fini della scelta degli studi universitari. Le commissioni della maturità artistica esprimono la propria valutazione ai fini della scelta degli studi nella facoltà di architettura o nell'accademia di belle arti ».

All'articolo 8, l'ultimo comma è sostituito dal seguente:

« I candidati non provenienti da scuola statale, pareggiata o legalmente riconosciuta i quali non abbiano conseguito la maturità possono, a giudizio espresso dalla maggioranza semplice della commissione, essere ammessi a frequentare l'ultima classe ».

*Dopo l'articolo 8, è aggiunto il seguente articolo 8-*bis:

ART. 8-*bis*.

(*Prove scritte suppletive per ammalati*).

« Ai candidati che, in seguito a grave malattia da accertare con visita fiscale, si trovino nell'assoluta impossibilità di partecipare alle prove scritte, è data facoltà di sostenere le prove stesse in un periodo fissato dal Ministero della pubblica istruzione prima della conclusione degli esami.

I temi saranno inviati dal Ministero secondo le norme in vigore.

Le disposizioni di cui al presente articolo si estendono, in quanto applicabili, anche ai candidati agli esami di licenza dell'istituto di arte e della scuola magistrale ».

All'articolo 9, il primo comma è sostituito dal seguente:

« Al presidente e ai membri delle commissioni per gli esami di maturità viene corrisposto, in aggiunta alla indennità di missione, ove spetti, un compenso forfettario rispettivamente di lire 200.000 se fuori sede o di lire 150.000 se in sede, e di lire 120.000 se fuori sede o di lire 100.000 se in sede ».

All'articolo 10, il secondo comma è sostituito dai seguenti:

« L'esame di licenza si conclude, in caso di esito positivo, con l'attribuzione del giudizio di " ottimo ", " distinto ", " buono ", " sufficiente " e in caso di esito negativo con la dichiarazione " non licenziato ".

Il candidato privatista che non ottenga la licenza e che non abbia l'idoneità alla terza classe della scuola media, a giudizio della commissione, ha la facoltà di iscriversi alla terza classe ».

*Dopo l'articolo 10, sono aggiunti i seguenti articoli 10-*bis *e 10-*ter:

ART. 10-*bis*.

(*Esame di licenza dell'istituto d'arte*).

« L'esame di licenza dell'istituto d'arte si sostiene in unica sessione, secondo il programma che sarà indicato con ordinanza da emanarsi nel mese di aprile dal Ministro della pubblica istruzione ».

ART. 10-*ter*.

(*Diploma di abilitazione all'insegnamento nelle scuole del grado preparatorio*).

Le disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 10 si applicano anche all'esame per il conseguimento del diploma di abilitazione all'insegnamento nelle scuole del grado preparatorio, previsto dall'articolo 39 del regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577, dall'articolo 141 del regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, e dall'articolo 9 del regio decreto 11 agosto 1933, n. 1286.

L'esame di cui al presente articolo si conclude, in caso di esito positivo, con l'attribuzione del giudizio di " ottimo ", " distinto ", " buono ", " sufficiente " e in caso di esito negativo con la dichiarazione " non abilitato " ».

Dopo l'articolo 11 è aggiunto il seguente articolo 11-bis:

ART. 11-*bis*.

(*Norme di applicazione*).

« Con sua ordinanza il Ministro della pubblica istruzione stabilisce le norme necessarie per l'applicazione della presente legge ».

Alla tabella A *dopo la voce « Maturità magistrale » è aggiunta la seguente:*

« MATURITÀ ARTISTICA.

Composizione e sviluppo di un tema architettonico	grafica
Saggio di figura dal vero . .	grafica ».

Alla tabella A, *dopo la voce « Istituti tecnici per periti aziendali e corrispondenti in lingua estera » è aggiunta la seguente:*

« ISTITUTI TECNICI PER GEOMETRI.

1) Costruzione e disegno di costruzione	grafica
2) Topografia e disegno topografico	scritto-grafica
3) Estimo	scritta ».

Alla tabella A, *la voce* « *Istituti tecnici per il turismo* », *è sostituita dalla seguente:*

« ISTITUTI TECNICI PER IL TURISMO.

1) Tecnica turistica	scritta
2) Seconda lingua straniera .	scritta
3) Terza lingua straniera . .	scritta ».

Alla tabella A, *alla voce* « *Istituti tecnici industriali* », *la sottovoce:* « Indirizzo: Meccanica », *è sostituita dalla seguente:*

« *Indirizzo: Meccanica.*

1) Meccanica applicata alle macchine	scritta
2) Disegno di costruzioni meccaniche e studi di fabbricazione	grafica ».